

Testo attuale	Testo emendato art. 13	Integrazione Legge di Stabilità	Relazione
<p style="text-align: center;">Articolo 1 <u>Ambito di applicazione</u></p> <p>1. Il presente decreto si applica ai seguenti Enti pubblici di ricerca di seguito denominati Enti:</p> <p>a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Scienze park;</p> <p>b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;</p> <p>c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;</p> <p>d) Istituto Italiano di Studi Germanici;</p> <p>e) Istituto Nazionale di Astrofisica -INAF;</p> <p>f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" -INDAM;</p> <p>g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare -INFN;</p> <p>h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV;</p> <p>i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS;</p> <p>l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;</p> <p>m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi";</p> <p>n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";</p> <p>o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione -INVALSI;</p> <p>p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa -INDIRE;</p> <p>q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;</p> <p>r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;</p> <p>s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei lavoratori -ISFOI;</p> <p>t) Istituto Nazionale di Statistica -ISTAT;</p> <p>u) Istituto Superiore di Sanità -ISS;</p> <p>v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale -ISPRa, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132;</p> <p>z) Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali INAIL limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4, e 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti di cui al comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 <u>Ambito di applicazione</u></p> <p>Aggiungere la lettera w al comma 1 e il comma 3</p> <p>w) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, limitatamente al personale trasferito dall'ISFOL ai sensi dell'articolo 10 del DLgs 150 del 23/09/2015.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO X Provvedimenti di rafforzamento della missione degli Enti Pubblici di Ricerca</p> <p style="text-align: center;">Articolo X1 Rafforzamento dell'INAPP</p> <p>1. Allo scopo di rafforzare l'INAPP il Fondo Ordinario dell'Ente viene ridefinito in 45 mln di euro derivati dai fondi del Ministero del Lavoro.</p> <p>2. Data la missione dell'Istituto che si riviene nell'analisi e valutazione delle politiche pubbliche, la vigilanza dell'INAPP viene assegnata alla Presidenza del Consiglio a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017.</p> <p>3. INAPP è individuato come Organismo Intermedio del PON SPAO 2014-2020.</p> <p>4. L'attuale Presidente e Direttore Generale, anche a causa dello stato di dissesto finanziario in cui si trova l'Ente alla pubblicazione della presente legge, decadono il 28 febbraio 2017.</p> <p>5. I nuovi vertici dell'INAPP vengono individuati con le modalità stabilite dal decreto applicativo dell'articolo 13 della legge 124/2015. Entro e non oltre 30 giorni dall'insediamento l'INAPP avvia le procedure per la ridefinizione dello statuto e dei regolamenti correlati ai sensi delle normative vigenti e con riferimento ai commi 2 e 3 del presente articolo.</p> <p>6. Il personale trasferito all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive ai sensi dell'articolo 10 del DLgs 150/2015, interessato dalla mobilità forzata, su richiesta dell'interessato da inviare entro e non oltre il 31 gennaio 2017, viene trasferito all'INAPP e con esso il corrispettivo economico comprensivo degli oneri accessori.</p>	<p><i>L'articolo X1 viene introdotto per istituire e rafforzare un ente di ricerca dedicato allo studio delle problematiche sociali e del mondo del lavoro, ad oggi, de facto, non esistente. La vigilanza del nuovo ente viene individuata nella Presidenza del Consiglio. I vertici del nuovo ente vengono nominati con la nuova modalità istituita dall'articolo 13.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda l'articolo X1 la motivazione del comma 6 risiede nelle modalità di trasferimento all'agenzia del personale della ricerca, che con la norma in oggetto potrebbe vedere confermato il proprio diritto a lavorare ancora in un ente di ricerca. L'operazione è a costo zero.</i></p> <div style="text-align: right;">  </div>

	<p>3. Il comma 2 dell'Articolo 40 del DLgs 165/2001 è così modificato: dopo le parole 'quattro separate aree per la dirigenza' aggiungere: 'A seguito dell'applicazione del decreto di cui all'articolo 13 della Legge 124/2015, i 4 comparti di cui al periodo precedente vengono aumentati a 5 con la costituzione del comparto degli Enti Pubblici di Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto al 31 dicembre 2015.'</p>	<p>Articolo X2 Costituzione Comparto della Ricerca 1. Il comma 2 dell'Articolo 40 del DLgs 165/2001 è così modificato: dopo le parole 'quattro separate aree per la dirigenza' aggiungere 'A seguito dell'applicazione del decreto di cui all'articolo 13 della Legge 124/2015, i 4 comparti di cui al periodo precedente vengono aumentati a 5 con la costituzione del comparto degli Enti Pubblici di Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto al 31 dicembre 2015.'</p>	<p><i>La Delega al Governo di cui all'art. 13 della Legge 124/2015 riconosceva, la volontà del legislatore che gli EPR avevano diritto ad un comparto dedicato. Con l'accorpamento della ricerca alla scuola qualsiasi tentativo di semplificazione perde di efficacia appesantendo tra l'altro il processo che porta all'atto di indirizzo che coinvolge solo il MIUR e non gli altri Ministeri vigilanti, La norma viene riproposta sia nel decreto che nella legge di stabilità, anche perché a costo zero. Lo proponiamo sia nell'ottica del decreto attuativo o, qualora i parlamentari lo ritenessero, nell'ambito di un apposito articolato della legge di stabilità.</i></p>
<p>Articolo 2 <u>Carta Europea dei ricercatori</u> 1. Nel rispetto della Raccomandazione della Commissione Europea EUR 21620 dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori, gli Enti di cui al comma 1, dell'articolo 1, adeguano i propri statuti e regolamenti, per garantire al ricercatori libertà di ricerca, portabilità del progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca.</p>	<p>Articolo 2 <u>Carta Europea dei ricercatori</u> Modificare il comma 1. Aggiungere i commi 2, 3 e 4. A, dopo le parole "adeguati sistemi di valutazione". aggiungere "<u>i delle singole unità di struttura e degli Enti</u>" 2. L'attuazione del comma 1 del presente articolo viene monitorata con apposite commissioni bilaterali composte da personale di tutti i livelli e profili di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali incluse le RSU e, per la propria competenza, dai CUG di Ente. 3. L'Ente almeno una volta l'anno relaziona sulle iniziative di cui al presente articolo alla Consulta della Ricerca di cui all'articolo 6. 4. Al personale è assicurata la trasparenza di tutti gli atti degli organi del l'Enti Pubblico di Ricerca di cui sono dipendenti, sia in via preventiva che successiva. L'informazione preventiva deve essere diffusa con modalità che permettano la massima accessibilità, in particolare tramite modalità informatizzate.</p>		<p><i>In premessa, USB PI ritiene che non sia la rappresentanza dei lavoratori della ricerca negli organi dell'ente, ad essere necessaria bensì la trasparenza e la comunicazione tra questi organi e la collettività scientifica dell'Ente che sinora si è rivelata insufficiente anche in presenza di ricercatori eletti negli stessi organi, Il comma non intende creare condizioni di 'cogestione' nell'organizzazione del lavoro ma rafforzare uno strumento, come la commissione con componenti anche della rappresentanza sindacale, che verifichino l'evoluzione dell'applicazione del comma 1.</i></p>  <p><i>La norma impone agli organi degli enti la diffonderla diffusione delle decisioni in materia scientifica e consente quindi il miglioramento delle condizione dei ricercatori-tecnologi.</i></p>
<p>Articolo 3 <u>Statuti e regolamenti</u> 1. Agli Enti di cui ali' articolo 1 è riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare. 2. Gli statuti e i regolamenti: a) disciplinano la missione e gli obiettivi di</p>	<p>Articolo 3 <u>Statuti e regolamenti</u> Riscrivere le lettere c) e d). dell comma 2; aggiungere la lettera e).</p>		

<p>ricerca tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo, delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, nonché dei fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività;</p> <p>b) stabiliscono le regole fondamentali dell'organizzazione dell'Ente;</p> <p>c) prevedono forme di collaborazione con le università e le imprese, nonché modelli organizzativi preordinati alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'Intera comunità scientifica nazionale di riferimento;</p> <p>d) incentivano la cooperazione scientifica e tecnologica con Istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.</p>	<p>c) prevedono forme di relazione con la committenza sociale, ed in particolare con i cittadini e le comunità, anche a livello regionale;</p> <p>d) incentivano la cooperazione scientifica e tecnologica con Istituzioni ed enti di altri Paesi;</p> <p>e) Operano per la diffusione della ricerca anche a livello produttivo, mantenendone la proprietà intellettuale, nell'ambito della normativa nazionale e assicurando per i propri dipendenti la presenza di regole di compatibilità rispetto all'impresa privata, anche in considerazione della precedente lettera b.</p>		 <p><i>L'articolo, come riscritto ha l'obiettivo, imperativo anche per la rappresentanza parlamentare, di tutelare la committenza sociale ossia i soggetti finanziatori attraverso la fiscalità generale, ed in particolare i lavoratori dipendenti e pensionati che assicurano l'80% del gettito). La tutela agisce sia con la possibilità di accesso diretto della committenza sociale alle attività degli enti, sia riducendo il rischio di speculazioni individuali, da parte di vertici o singoli dipendenti degli enti, Quindi una chiara regolamentazione che controlli sia la compatibilità che la proprietà intellettuale, al fine di evitare che soggetti industriali forti si avvantaggino della fiscalità generale e della proprietà intellettuale degli enti.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;"><u>Adozione degli statuti e del regolamenti e controlli di legittimità e di merito</u></p> <p>1. Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale degli Enti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli Enti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante.</p> <p>2. Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro vigilante che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito. Il Ministro vigilante, all'esito del controllo, indica, per una sola volta, all'Ente vigilato le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito e rinvia gli statuti e i regolamenti all'Ente per l'adeguamento. I competenti organi deliberativi dell'Ente possono non conformarsi al rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;"><u>Adozione degli statuti e del regolamenti e controlli di legittimità e di merito</u></p> <p>Modificare i commi 1 e 2 come segue:</p> <p>1. Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza, contabilità e sulle incompatibilità, nonché del personale degli Enti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli Enti, sentite le OOSS e le RSU, e sottoposti al controllo di legittimità del Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero vigilante.</p> <p>2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica entro il termine perentorio di trenta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito e, nel caso di richiesta di modificazioni degli stessi statuti e regolamenti, avvia la conferenza dei servizi con il Ministero Vigilante e l'organo deliberativo dell'Ente. Alla conclusione della procedura, entro 60</p>		<p><i>L'articolo è stato modificato per semplificare ed rendere omogeneo il processo, riportando tutta la materia alla Presidenza del Consiglio ed in particolare alla conferenza dei servizi. Il CdA resta comunque il luogo decisionale ove gli statuti ed i regolamenti, sentite le OOSS e l'RSU, prendono vita. Sottolineiamo il problema della definizione, attraverso apposito regolamento, delle attività compatibili o meno con il personale dipendente dall'Ente.</i></p>

<p>componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro vigilante può ricorrere contro l'atto emanato in difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.</p> <p>3. Con riferimento alla procedura di cui al comma 2 il Ministero vigilante acquisisce, entro e non oltre venti giorni dalla trasmissione dello statuto da parte dell'Ente, il parere, per quanto di competenza, del Ministero dell'Economia e Finanze. Trascorso detto termine, il parere si considera comunque acquisito mediante l'Istituto del silenzio assenso.</p> <p>4. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità sono adottati nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.</p> <p>5. Gli statuti degli enti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e regolamenti nel sito istituzionale del Ministero vigilante.</p>	<p>giorni dall'avvio della conferenza dei servizi, l'organo deliberativo dell'Ente adotta o meno le deliberazioni della conferenza. I competenti organi deliberativi dell'Ente possono non conformarsi ai rilievi di legittimità. In tal caso il Ministro vigilante può ricorrere contro l'atto emanato in difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.</p>		
<p>Articolo 5 <u>Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</u></p> <p>1. La ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli Enti finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>Articolo soppresso</p>		<p><i>Si chiede la soppressione dell'articolo 5 per permettere la reale semplificazione degli enti, cancellando, per altro, il fallimento della governance MIUR in maniera netta. Peraltro, le norme di finanziamento saranno rese omogenee nei successivi articoli.</i></p>

<p>autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli Enti.</p> <p>3. Al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 68 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, destinato al finanziamento premiale dei Piani triennali di attività o di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli Enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ripartito con decreto del Ministro che ne fissa altresì i criteri, modalità e termini per l'assegnazione.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante riduzione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.</p> <p>5. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è sostituito dal seguente: <i>"1/ Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MIUR con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni i due anni successivi."</i></p> <p>6. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento e armonizzazione, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di indirizzo strategico definendo gli obiettivi dei quali gli Enti devono tener conto nella propria programmazione.</p> <p>7. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto del Piano Triennale di Attività di cui all'articolo 6 ai fini della individuazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema e del riparto del fondo</p>			
--	--	--	--

<p>ordinario per il finanziamento degli Enti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;"><u>Piani triennali di attività</u></p> <p>1. Gli Enti, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale.</p> <p>2. Il Piano Triennale di Attività è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato.</p> <p>3. Nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi Piani Triennali di Attività, gli Enti determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente. In materia di spesa per il personale.</p> <p>4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante operano entro il mese di maggio di ciascun anno il monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli enti, con riferimento alle risorse previste a legislazione vigente, entro il mese di settembre, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante, sono adottate misure correttive volte a ripristinare gli equilibri di bilancio anche in</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;"><u>Piani triennali di attività e finanziamento degli Enti da parte dei Ministeri Vigilanti</u></p> <p style="text-align: center;">Aggiungere il comma 1bis</p> <p>1bis. Con riferimento al precedente articolo 1, il piano triennale, nella sua parte scientifica, viene redatto attraverso la diretta partecipazione del personale di ricerca. Nella parte organizzativa e di predisposizione della consistenza e variazione dell'organico, tiene conto delle osservazioni delle OOSS e delle RSU e del personale a tempo indeterminato, determinato ed atipico in servizio all'anno precedente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo x3</p> <p style="text-align: center;"><u>Costituzione dei fondi ordinari degli EPR</u></p> <p>1. I fondi ordinari degli Enti di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto applicativo dell'articolo 13 della legge 124/2015 vengono ridefiniti, in aumento, al valore previsto nella legge 296 del 27 dicembre 2006. Per gli enti di ricerca costituiti o riordinati successivamente al 2006, il fondo ordinario indicato nella legge di stabilità 2016 (L.208 del 28 dicembre 2015) viene aumentato del 15%.</p> <p>2. Per il CREA, il fondo dedicato al personale viene aumentato del 15% e viene accorpato al Finanziamento Ordinario come per gli altri Enti.</p> <p>3. Per l'aumento dei fondi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede all'identificazione dei finanziamenti destinati alle attività di ricerca e sviluppo, anche destinati alla ricerca privata, dei Ministeri Vigilanti e dello stesso Ministero dell'Economia e Finanze, anche attraverso l'apertura di una conferenza di servizi presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica.</p> <p>4. Agli Enti di Ricerca si applica la disciplina fiscale di miglior favore con riferimento all'articolo 3 del DM 174 del 27 luglio 2015 come modificato dalla legge 208 del 28 dicembre 2015.</p> <p>5. Agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto applicativo dell'articolo 13 della Legge 124/2015 si applicano i commi 91-94 e 97 dell'art. 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (superammortamento) e successive modifiche normative.</p>	<p><i>L'articolo proposto serve a disciplinare ed aumentare in maniera omogenea il finanziamento della ricerca pubblica, sia attraverso la ridefinizione di fondi attualmente gestiti dai Ministeri e impiegati per la ricerca ed, eventualmente, attingendo ai fondi destinati alla ricerca privata; in questo caso sarebbe sufficiente una percentuale infinitesima ed irrisoria dei circa 9,5 miliardi destinati nel 2015</i></p> <p><i>Si rende omogeneo il regime fiscale che sino ad ora ha privilegiato illegittimamente la ricerca privata . Si estende anche agli acquisti di macchinari e strumentazione per gli EPR il superammortamento, sempre allo scopo di eliminare un evidente e ingiustificabile svantaggio competitivo con il sistema delle imprese.</i></p> <div style="text-align: right;">  </div>
--	---	---	---

relazione alle diverse componenti della spesa.			
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <u>Consulta dei presidenti</u></p> <p>1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca il Governo si avvale della Consulta dei Presidenti degli Enti cui partecipano di diritto tutti i Presidenti degli Enti o loro delegati.</p> <p>2. La Consulta elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, tra i Presidente degli Enti.</p> <p>3. La Consulta viene convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e almeno una volta a inizio e fine di ogni anno per la condivisione e la verifica delle scelte programmatiche annuali generali di ciascun Ente, della loro coerenza con il Programma nazionale della ricerca.</p> <p>3. La Consulta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, formula proposte per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti; elabora, per quanto di competenza, proposte alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle tematiche inerenti la ricerca.</p> <p>4. La Consulta relaziona periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice dr condotta per l'assunzione del ricercatori.</p> <p>5. La partecipazione alla Consulta non dà diritto a compensi e gettoni di presenza né determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>L'articolo viene sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 <u>Istituzione Consulta della Ricerca e Procedure di nomina dei presidenti e dei direttori generali degli Enti</u></p> <p>1. Il consiglio dei Ministri, entro e non oltre il 28 febbraio 2017, istituisce presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica, la "Consulta della Ricerca Pubblica Italiana" composta da 15 studiosi di livello internazionale di nazionalità europea.</p> <p>2. L'individuazione degli studiosi avviene attraverso bando, disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulle riviste scientifiche internazionali di maggior impatto scientifico e tenendo conto delle diverse aree di interesse degli EPR individuati all'articolo 1 del presente decreto.</p> <p>3. Le procedure e le motivazioni della costituzione della Consulta di cui al comma 2 vengono pubblicate entro e non oltre il 31 marzo 2017.</p> <p>4. La Consulta opera allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca pubblica.</p> <p>5. La Consulta, nella propria prima riunione e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2017, elabora un regolamento di compatibilità delle attività dei propri membri rispetto a quelle degli EPR e un correlato regolamento di attività.</p> <p>6. La Consulta opera a maggioranza semplice per le attività di cui ai seguenti commi, assicurando la trasparenza di tutte le posizioni e senza possibilità di secretare i propri atti.</p> <p>7. Il finanziamento della Consulta avviene</p>		<p><i>L'articolo presentato è stato completamente rivoluzionato. Manca totalmente, infatti, alla proposta governativa le modalità comuni di nomina dei vertici. Riteniamo che il parlamento abbia il dovere di sottolineare, specie dopo le ovvie e legittime discussioni seguenti alla nomina del Presidente Inguscio (sicuramente lontana dall'analisi della preposta commissione scientifico ed autorevole), che non è possibile permette ancora nomine governative senza che ci sia un lavoro 'comparativo'. Per questo abbiamo lavorato sia per eliminare un inutile ed autoreferenziale consulta dei presidenti (totalmente lontana dai bisogni del paese) proponendo una consulta di alto livello scientifico che sia allo stesso tempo 'liberata' da incompatibilità che nel mondo della ricerca 'baronale' italiana troppe volte prevalgono. Alla consulta affidiamo compiti che l'articolato già prevedeva ma anche il dovere di valutare i nuovi e futuri vertici. Definendo per altro senza mezzi termini fallita la missione dell'anour prevediamo per la consulta anche compiti di valutazione dei vertici degli enti, il vero fulcro per rendere la ricerca non autoreferenziale.</i></p> <div data-bbox="1592 1209 1749 1366" style="text-align: right;">  </div>

attraverso lo 0,1% dei fondi ordinari degli enti di ricerca e comunque non oltre i 500 mila euro annui.

8. La Consulta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, formula proposte per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma Nazionale della Ricerca alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri vigilanti; elabora, per quanto di competenza, proposte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle tematiche inerenti la ricerca.

9. La Consulta relaziona periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l'assunzione del personale della ricerca, con particolare riguardo all'eliminazione di fenomeni clientelari e nepotistici.

10. La Consulta valuta le attività dei Presidenti degli Enti di Ricerca annualmente e redige apposita relazione con riferimento alle attività scientifiche e tecniche attuate con riferimento ai piani triennali di cui all'articolo 5.

11. La Consulta relaziona annualmente ai Ministri vigilanti, dopo aver ricevuto informazioni dagli Enti lo stato di attuazione del piano triennale e propone al Consiglio dei Ministri eventuali ipotesi di miglioramento dello stesso.

12. La Consulta esprime parere, attraverso valutazione comparativa, dei titoli scientifici e delle capacità organizzative per la nomina dei vertici degli Enti di Ricerca, secondo le modalità del successivo comma 13.

13. La nomina dei Presidenti degli Enti di Ricerca a seguito della costituzione della Consulta avviene con la seguente modalità:

a. il Ministero Vigilante richiede alla consulta, entro i 3 mesi antecedenti la decadenza del Presidente di Ente Pubblico di Ricerca, la proposta di bando di selezione comparativa



con riferimento alle attività dell'ente e del piano triennale in essere. La consulta risponde entro 15 giorni.

b. A seguito della proposta della Consulta, il Ministro avvia il bando, che si chiude entro 45 giorni dalla proposta della consulta, e raccoglie le candidature.

c. La Consulta, a maggioranza semplice, relaziona al Ministro Vigilante, tenendo conto del regolamento di compatibilità di cui al comma 5 del presente articolo, le risultanze della valutazione comparativa e le relative considerazioni sui curricula scientifico-organizzativi presentati dai candidati. Questa procedura non può superare i 15 giorni.

d. Il Ministro vigilante presenta al Consiglio dei Ministri il candidato prescelto con la relativa motivazione.

e. Il Presidente del Consiglio dei Ministri rinvia al parere del Parlamento la deliberazione assunta e il candidato prescelto dal Consiglio dei Ministri con relazione dei vari passaggi, entro 15 giorni dalla relazione della Consulta.

f. Il Parlamento esprime parere vincolante sul candidato presentato e sulla procedura entro 30 giorni dalla ricezione della relazione.

g. Il Consiglio dei Ministri nomina il Presidente dell'Ente di Ricerca.

14. I Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca durano in carica 3 anni e possono essere rinnovati, dopo procedura comparativa, solo per una volta.

15. I Presidenti degli Enti di Ricerca selezionano, da un albo appositamente costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica formato da dirigenti amministrativi che ne abbiano fatto richiesta, 3 candidati alla Direzione Generale dell'Ente da proporre per procedura comparativa al proprio organo deliberante,.

16. La partecipazione alle attività della Consulta danno diritto solo al rimborso delle spese di missione secondo le normative vigenti.



<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;"><u>Fabbisogno, budget e spese di personale</u></p> <p>1. Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 6.</p> <p>2. L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento al contributo per il funzionamento assegnato dallo Stato nel medesimo anno. Gli Enti non possono superare il limite dell'80 per cento di tale rapporto, salvo quanto previsto dal comma 7 per il solo anno 2016.</p> <p>3. Il Ministero vigilante procede annualmente alla verifica del rispetto di detto limite entro il mese di aprile di ciascun anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica gli esiti all'Ente vigilato e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica.</p> <p>4. Il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati.</p> <p>5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dall'Organo di vertice che assicurino un</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;"><u>Fabbisogno, budget e spese di personale</u></p> <p>Modificare i commi 4 e 6.</p> <p>4. Alla fine del periodo, aggiungere “della spesa dei buoni pasto e dell'IRAP”.</p>		<div data-bbox="1585 268 1749 427" data-label="Image"> </div> <p><u>USB PI non richiede la modifica dei primi 3 commi dell'articolo 8, sottolineando che è del tutto condivisibile che i salari dei lavoratori siano pagati dai fondi ordinari. Si sottolinea che abbiamo proposto in questo stesso testo il ritorno ai fondi ordinari del 2007 per recuperare i tagli lineari, che seppur negati a parole dai governi che si sono succeduti, sono inevitabilmente stati imposti dai ministeri vigilanti. Solo l'aumento dei fondi ordinari, oltre a misure di alleggerimento delle spese considerate di personale (come l'IRAP di cui chiediamo la cancellazione dal 2017 e i buoni pasto) risolvono alcune delle situazioni. Ad oggi pochissimi enti potrebbero assumere con la norma proposta e sempre con numeri limitati. ENEA e CNR</u></p>

<p>finanziamento non inferiore al relativo costo e durata del contratti.</p> <p>6. In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti criteri:</p> <p>a) l'Ente che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riporta un rapporto delle spese di personale parlo superiore all'80 per cento, non può procedere all'assunzione di personale;</p> <p>b) l'Ente che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riporta un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento può procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento;</p> <p>c) al fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.</p> <p>7. Gli Enti per i quali, al 1 gennaio 2016, il finanziamento delle spese di personale a tempo indeterminato trova copertura a carico di un capitolo di bilancio del Ministero vigilante destinato esclusivamente alle spese di natura obbligatoria per il predetto personale, possono, nel rispetto della normativa vigente, procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato anche in deroga ai limiti previsti dai commi 2 e 6, nell'ambito dello stanziamento del predetto capitolo.».</p>	<p>6. alla fine del punto a), aggiungere: “e richiede l’avvio di una conferenza dei servizi con Ministero dell’Economia e Finanze, Presidenza del Consiglio e Ministero Vigilante per consentire l’aumento del Fondo Ordinario e il rispetto del piano triennale di?? ente”;</p>		<p><u>rappresentano, con il 101% e l’85% dell’utilizzo del FOE per spese di personale, i casi emblematici e più gravi. Per quanto riguarda il comma 6 è stato semplificato nello spirito del provvedimento, cancellando parti articoli che implementano l’esatto contrario di quello che il provvedimento dovrebbe rappresentare e totalmente illogiche rispetto allo scopo di aprire a nuove assunzioni. Le modificazioni proposte impediscono al provvedimento di produrre ulteriori risparmi di spesa. Sottolineiamo anche che proponiamo una norma che porta alla conferenza dei servizi nei casi in cui il FOE sia inadeguato a coprire le spese del piano triennale.</u></p>
<p>TITOLO III SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ Art. 9 <u>Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi</u></p> <p>1. Gli Enti adottano, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico patrimoniale anche per il controllo</p>	<p>TITOLO III SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ Art. 8 (adeguare solo numerazione)</p>		

<p>analitico della spesa per centri di costo.</p> <p>2. All'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 'sono soppresse le seguenti parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".</p> <p>3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi di laboratorio funzionalmente destinati all'attività di ricerca.</p> <p>4. Dopo il comma 515 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: "515-bis <i>Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 516 e successivi, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete del GARR. In quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166, i relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 516.</i>".</p>			
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p style="text-align: center;"><u>Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità del progetti di ricerca</u></p> <p>1. L'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti.</p> <p>2. In deroga all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, per il personale in servizio di ruolo è di tre anni.</p> <p>3. Ai ricercatori e tecnologi di ruolo, possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di un anno ogni cinque anni di servizio. Il congedo è concesso dal presidente dell'Ente di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;"><u>Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità del progetti di ricerca</u></p> <p style="text-align: center;">Si chiede di aggiungere il comma 6.</p>		

<p>appartenenza, su motivata richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l'istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfettario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'Ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.</p> <p>4. I congedi di cui al comma 3 sono concessi dall'ente interessato tenuto conto delle esigenze di funzionalità e di collaborazione internazionale nonché dell'attinenza della richiesta al Programma nazionale di ricerca e al Piano triennale di attività dell'ente medesimo.</p> <p>5. In caso di cambiamento di ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi di ruolo, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente di ricerca.</p>	<p>6. Nell'accordo di cui al comma 5, l'Ente deve inserire una clausola di protezione della proprietà intellettuale a proprio favore, attraverso esplicita rinuncia del ricercatore in mobilità e le iniziative atte a tutelare il personale che rimane nell'ente, coinvolto nel progetto. L'accordo deve prevedere, peraltro, la possibilità dell'ente di presentare progetti competitivi con quello in oggetto alla mobilità allo scopo di assicurare la continuazione del piano triennale dell'Ente. Gli accordi devono essere pubblicati sul sito ed inviati al Ministero vigilante e al Dipartimento della Funzione Pubblica. Eventuali danni causati all'Ente dalle ricadute dell'accordo sono da imputare al dirigente responsabile dello stesso.</p>		<p><i>Abbiamo introdotto un comma che TUTELI gli interessi dell'ente e della committenza sociale evitando che ricercatori e tecnologi che si sono avvalsi nella presentazione del progetto stesso del nome e delle strutture possano avvantaggiarsi dello stesso e della proprietà intellettuale. Va sottolineato che i progetti di ricerca vengono valutati anche rispetto alle infrastrutture che l'Ente assicura e che il nome dell'Ente è sicuramente considerato nell'assegnazione dello stesso. Inoltre, rilevando che ogni progetto è sempre un prodotto di gruppo e mai individuale, la norma che presentiamo impedisce che personale, anche precario e soprattutto giovane, sia vittima della 'portabilità' del progetto. In sostanza, pur tutelando la libertà individuale riteniamo che vada tutelato anche l'investimento dell'ente, dei colleghi e della collettività che ha consentito al singolo l'ottenimento del progetto.</i></p>
--	---	--	---

<p style="text-align: center;">Articolo 11 <u>Disposizioni sul personale</u></p> <p>1. Ai comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppressi i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ((e alle relative assunzioni)) è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui ai presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto."</p> <p>2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano agli Enti. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>3. Nell'ambito delle risorse disponibili agli Enti è fatto divieto di assumere personale tecnicoamministrativo per un contingente superiore al 30% dell'indicatore di cui all'articolo 8, comma 2.</p> <p>4. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, acquisito il parere del Ministeri vigilanti, in sede di revisione dell'attuale modello contrattuale degli Enti e delle figure professionali che in essi operano, ivi inclusa la disciplina del reclutamento, individua criteri di merito e di valorizzazione dell'attività di ricerca, in conformità con le migliori prassi internazionali.</p> <p>5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, a decorrere dall'anno 2017 la facoltà ad assumere ricercatori e tecnologi degli Enti è fissata nella misura del cento per cento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 <u>Disposizioni sul personale e sul reclutamento</u></p> <p><u>SI CHIEDE DI CANCELLARE I COMMI 3, 4 e 5.</u></p>		<p><i>Chiediamo di cancellare i commi 3, 4 e 5, che reputiamo completamente contrari allo scopo del provvedimento. Sottolineiamo che, una volta individuato nell'80% del FOE la quota spendibile per il personale, ogni limitazione, anche nella determinazione del personale da assumere, diviene contraria alla semplificazione. Va sottolineato che, al fine di rendere veramente operativa la ricerca pubblica, come nel caso degli enti esteri va assolutamente tenuto conto che personale altamente professionalizzato nei ruoli tecnici ed amministrativi rende l'attività di ricerca più produttiva, consentendo al ricercatore di impegnarsi nelle funzioni per cui è stato reclutato e non nella supplenza di funzioni che non gli sono proprie. Il comma 5 viene cancellato perché la proposta di valutazione della ricerca dovrebbe essere, come proposto dagli emendamenti, in capo semmai alla Consulta della Ricerca e limitata ai vertici.</i></p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 <u>Spese di missione</u></p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 (adeguare solo numerazione)</p>		

<p>I. Le spese per missioni fuori sede, in Italia o all'estero, effettuate dal personale di ruolo, a contratto o Informazione degli Enti, nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi finanziamenti, sono rimborsate alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti dell'ente di appartenenza o sulla base delle norme stabilite dall'ente finanziatore nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) il rimborso delle spese di missione è calcolato analiticamente sulla base dei documenti di spesa presentati o, in alternativa e con esclusione delle spese di viaggio, forfettariamente sulla base di un'indennità giornaliera onnicomprensiva;</p> <p>b) nel caso di missioni in luoghi o condizioni particolarmente disagiati vvero di motivata impossibilità a presentare I documenti di spesa, questi possono essere comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo secondo le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari In materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;</p> <p>c) le norme sul rimborso delle spese per missioni fuori sede di cui alle lettere <i>a</i> e <i>b</i> si estendono al personale italiano o straniero che partecipa al progetto di ricerca sui cui finanziamenti grava il costo della missione.</p>			
<p style="text-align: center;">Articolo 13 <u>Controlli della Corte dei conti</u></p> <p>1. Gli atti e i contratti, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dagli Enti pubblici di ricerca non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1 lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modiflcazioni.</p> <p>2. La Corte dei conti esercita sugli Enti il controllo previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 <u>Controlli della Corte dei conti</u> Chiediamo la cancellazione dell'articolo.</p>		<p><i>Non si rileva la motivazione semplificativa dell'annullamento di controlli della corte dei conti per gli EPR.</i></p> 

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI SUL MERITO**

Articolo 14

Premi per meriti scientifici e tecnologici

1. Per la valorizzazione del merito, gli Enti possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale.
2. Le procedure per l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono disciplinate dai consigli di amministrazione dell'ente, in conformità con i principi di trasparenza, imparzialità, oggettività.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROFESSIONALITA'**

Chiediamo la totale riscrittura dell'articolo:

Articolo 12 (nuova numerazione)

Procedure di reclutamento straordinario per gli Enti Pubblici di Ricerca

1. I livelli I, II e III del profilo dei ricercatori e tecnici sono un'unica area professionale.
2. Il servizio prestato a tempo determinato in un Ente di ricerca pubblico, inserito nell'elenco di cui all'articolo 1, è totalmente riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera a seguito di assunzione a tempo indeterminato.
3. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017.
4. Le procedure e le graduatorie di cui all'articolo 4 comma 6 del DL 101 del 31 agosto del 2013 come convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 sono prorogate al 31 dicembre 2017.
5. Al fine di favorire l'assunzione del personale precario degli Enti pubblici di ricerca che abbiamo maturato, alla data di pubblicazione del presente decreto 3 anni di servizio con contratto a tempo determinato o atipico negli ultimi 5 vengono estese le procedure di cui all'articolo 4 del DL 101 del 31 agosto del 2013 come convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013.
6. Ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione Italiana, le procedure di cui ai commi 4 e 5 per il quadriennio 2017-2020 sono autorizzati fino all'100% dei piani assunzionali così come determinato nell'articolo 7.
7. Il personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ancora inquadrato con

Articolo X4

Procedure di reclutamento straordinario per gli Enti Pubblici di Ricerca

1. I livelli I, II e II del profilo dei ricercatori e tecnici sono un'unica area professionale.
2. Il servizio prestato a tempo determinato in un ente di ricerca pubblico, inserito nell'elenco di cui all'articolo 1, è totalmente riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera a seguito di assunzione a tempo indeterminato.
3. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017.
4. Le procedure e le graduatorie di cui all'articolo 4 comma 6 del DL 101 del 31 agosto del 2013 come convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 sono prorogate al 31 dicembre 2017.
5. Al fine di favorire l'assunzione del personale precario degli Enti pubblici di ricerca che abbiamo maturato, alla data di pubblicazione del presente decreto 3 anni di servizio con contratto a tempo determinato o atipico negli ultimi 5 vengono estese le procedure di cui all'articolo 4 del DL 101 del 31 agosto del 2013 come convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013.
6. Ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione Italiana, la presente le procedure di cui ai commi 4 e 5 per il quadriennio 2017-2020 sono autorizzati fino all'100% dei piani assunzionali così come determinato nell'articolo 7.
7. Il personale dell'Istituto Nazionale di

Si chiede la riscrittura dell'articolo e anche una nuova denominazione dello stesso articolo evidenziando che non si possa parlare di merito senza riconoscimento dei diritti per personale che ha il contratto bloccato da 6 anni e i salari più bassi a livello europeo. .

L'articolo 14 e l'analogo X4 predisposto per la legge di stabilità permettono al parlamento di sanare la procedura di infrazione aperta a seguito della denuncia alla Commissione Europea da parte della scrivente OS. Peraltro le centinaia di ricorsi che stiamo presentando contro gli Enti di Ricerca produrranno un costo sicuramente significativo. La norma in oggetto consentirebbe agli Enti di trovare un accordo transattivo con i ricorrenti che sono tutti disponibili alla rinuncia del risarcimento dietro l'assunzione a tempo indeterminato. Quindi l'approvazione di questa norma consentirà la chiusura della procedura di infrazione, il risparmio dei risarcimenti e l'assunzione di personale altamente professionalizzato ed indispensabile alle attività degli Enti, consentendo nei prossimi anni il reclutamento a tempo indeterminato di nuove generazioni di ricercatori e tecnici. Il provvedimento segue il dettato costituzionale che permette la deroga del concorso pubblico attraverso norma legislativa. Segnaliamo peraltro che il personale in oggetto risulta idoneo a varie selezioni e concorsi.



Con questa norma intendiamo sanare la situazione

	L'ordinamento universitario viene inquadrato nel profilo di ricercatore-tecnologo, anche attraverso la rideterminazione della carriera svolta nell'ente di ricerca.	Astrofisica ancora inquadrato con l'ordinamento universitario viene inquadrato nel profilo di ricercatore-tecnologo, anche attraverso la rideterminazione della carriera svolta nell'ente di ricerca	del personale proveniente dagli osservatori astrofisici universitari
<p align="center">Articolo 15</p> <p align="center"><u>Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale</u></p> <p>1. Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale vvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata dalle commissioni nominate ai sensi dell'articolo 1, comma 210, lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e secondo le procedure ivi previste, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti, per il funzionamento delle commissioni.</p> <p>2. Gli oneri per i contratti di cui al comma 1 sono a carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare di non aver superato il limite di cui al comma 2 dell'articolo 8, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>3. I Ministeri vigilanti possono annualmente destinare alle assunzioni di cui al presente articolo specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2 dell'articolo 8.</p>	<p align="center">Articolo 15</p> <p align="center"><u>Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale</u></p> <p>Chiediamo la cancellazione dell'articolo</p>		<p><i>Il presente articolo non ha alcun senso rispetto al settore. Non utilizzare il concorso per personale che non ha mai prestato servizio negli enti di ricerca (ricordiamo le norme in senso opposto presentate per il precariato che invece opera da anni a vantaggio degli enti e della committenza sociale) significa predisporre modalità clientelari ai sistemi di reclutamento, al riguardo si fa notare che non sono state previste norme per la valutazione delle chiamate dirette e clausole di responsabilità a carico degli organi preposti all'iter procedure procedurale per le assunzioni a chiamata diretta.</i></p> <p><i>Va peraltro chiarito che i casi di merito eccezionale non necessiterebbero del 10% della dotazione organica ma di pochissime unità. Per cui è probabile che la reale intenzione sia di chiamare a livelli superiori personale già inquadrato.</i></p> 
<p align="center">Articolo 16</p> <p align="center"><u>Valutazione della ricerca</u></p> <p>1. Ferma restando la valutazione, compiuta dal singolo Ministero vigilante, in ordine alla missione istituzionale di ciascuno degli Enti,</p>	<p align="center">Articolo 14</p> <p align="center"><u>Valutazione della ricerca</u></p> <p>1. La Consulta della Ricerca di cui al precedente articolo 6 propone al Consiglio dei Ministri un sistema di valutazione dei vertici</p>		<p><i>La proposta che presentiamo, ribalta la questione determinando la valutazione certa dei vertici e il miglioramento della ricerca di gruppo attraverso il sistema della consulta.</i></p>

<p>l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, redige apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi Enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 7.</p> <p>2. le linee-guida di cui al comma 1 sono dirette, in particolare, alla valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle attività di terza generazione, ivi compreso il trasferimento tecnologico relativo a tali attività.</p> <p>3. Ciascun Ministero vigilante, entro tre mesi dalla emanazione delle linee-guida di cui al comma 1, recepisce il contenuto delle medesime linee guida all'interno di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, rivolto al singolo Ente di cui al comma 1 dell'articolo 1.</p> <p>4. Gli Enti, a norma dei commi 2 e 3, adeguano i rispettivi statuti e regolamenti all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3.</p> <p>5. L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, stabilisce le procedure di valutazione coerenti con le linee-guida di cui al comma 2 ed elabora i parametri ed gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali agli Enti, nonché per l'eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.</p> <p>6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della</p>	<p>degli Enti di Ricerca Pubblica anche avvalendosi di strumenti e metodi applicati per i vertici di importanti ed equivalenti enti di ricerca pubblici internazionali.</p> <p>2. La valutazione di cui al comma 1 non ricade sul personale degli enti pubblici di ricerca.</p> <p>3. La consulta della ricerca, a seguito delle informazioni richieste ai singoli enti, propone annualmente alle unità di struttura di ricerca degli stessi enti suggerimenti per migliorare la propria ricerca, in maniera indipendente dai vertici degli enti stessi.</p>		<p><i>La profonda rielaborazione che proponiamo nasce dall'irrealistico tentativo di applicare alla ricerca criteri meritocratici e di valutazione su un settore che per sua natura difficilmente produce a breve termine e che è basato sul lavoro collaborativo anche di larga rete.</i></p> <p><i>Non va frainteso con questo l'autoreferenzialità propria, invece, da decenni, dei vertici degli enti, troppo spesso pescati nella classe "baronale" universitaria e con scarsa propensione al lavoro collettivo e di coordinamento.</i></p> 
---	---	--	--

<p>ricerca, nei confronti dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5.</p>			
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p><u>Disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento</u></p> <p>1. Nell'ipotesi in cui l'Ente non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato Istituito si procede al commissariamento secondo la procedura di cui al comma 3.</p> <p>2. Qualora l'Ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, è dichiarato il dissesto finanziario. In tal caso, il Ministero vigilante diffida l'Ente a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre al medesimo Ministero che lo approva. Il piano di rientro va attuato entro il termine massimo di cinque anni ed è sottoposto a controllo periodico.</p> <p>3. Nel caso di mancata predisposizione del piano di cui al comma 2 o di mancata approvazione ovvero di omessa o incompleta attuazione, si provvede al commissariamento dell'Ente e alla conseguente disciplina delle modalità di assunzione con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari esterni all'Ente da individuarsi preferibilmente all'interno dell'amministrazione vigilante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; i commissari nominati provvedono alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">(adeguare solo numerazione)</p>		<p><i>Con riferimento al presente articolo abbiamo solo una valutazione politica: come può un ente non economico essere commissariato solo per gli aspetti economici? Che senso ha affidare ad un presidente la conduzione di un programma triennale di ricerca e poi non dotarlo del finanziamento per portarlo a termine? E come si pensa di togliere i controlli della corte dei conti sugli appalti e poi commissariare l'ente? Che succede per gli enti che, come l'IIT, dimostrano di non avere abbastanza progetti per spendere i finanziamenti pubblici che gli sono stati affidati? Perché non commissariare anche in questo caso?</i></p> <p><i>Riteniamo che interpretare un ente di ricerca sul grado di risparmio e di limitazione della spesa ma mantenerlo in mano alla decisione dei singoli ministri sia la maniera peggiore per semplificare il settore.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p><u>Disposizioni transitorie e finali</u></p> <p>1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 1 adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;"><u>Disposizioni transitorie e finali</u></p> <p style="text-align: center;">Modificare il comma 2</p>		

<p>2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero vigilante assegna all'ente pubblico di ricerca un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro vigilante costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie.</p> <p>3. Gli organi di governo e di controllo degli Enti di cui all'articolo 1 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.</p>	<p>2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il Ministro vigilante avvia la sostituzione del Presidente dell'ente. Il procedimento avviene applicando le norme contenute in questo decreto e viene sospeso se le procedure di cui al comma 1 risultano concluse.</p>		<p><i>Abbiamo modificato il comma 2 per semplificare le procedure e determinare la sostituzione del Presidente in caso di inadempienza della norma.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 <u>Abrogazioni</u></p> <p>1. L'articolo 2 comma 2, gli articoli 3 e 4, l'articolo 5, commi 3 e 4, gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono soppressi.</p> <p>2. l'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 è soppresso.</p> <p>3. L'articolo 3, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e l'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 e successive modificazioni sono soppressi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 <u>Abrogazioni</u></p> <p>Chiediamo la modifica dell'articolo</p> <p>1. Sono soppressi le norme in chiaro contrasto con quelle contenute nel presente decreto.</p>		